



MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEI NAZIONALI DI MATERA

VIA RIDOLA, 24 – 75100 MATERA

CONTRATTO DI APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI " LAVORI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO MUSEALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI MATERA SEDE "DOMENICO RIDOLA" EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO NAZIONALE DI MATERA SEDE RIDOLA (ORA, MUSEI NAZIONALI DI MATERA).

FINANZIAMENTO: PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

CODICE CUP: F16G21001270001

CODICE CIG: A0179957FF

TRA

il **Ministero della Cultura (MIC) - Musei nazionali di Matera**, con sede in 75100 Matera, alla via Ridola, 24 (CF 93065160777), in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., arch. Annamaria Mauro, nata a Nola (NA) il 10.02.1973 (MRANNMR73B507924R) domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto (di seguito, per brevità anche Stazione appaltante, Musei, MNM o Committente e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

E

ATI - Associazione Temporanea di Imprese - costituita, per Notar Antonio Decimo, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere

(CE), da **VINCENZO MODUGNO S.R.L. COSTRUZIONI - RESTAURI**", con sede in Capua (CE), via Roma n. 50, capitale sociale Euro 93.600,00 (novantatremilaseicento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta, numero di iscrizione e Codice fiscale: 01600330615, Repertorio Economico Amministrativo numero 113037, in persona del legale rapp.te p.t. arch. Vincenzo Modugno (cf MDGVCN81A13B715G) a quanto infra autorizzato in forza dei poteri di legge e di statuto + **"GRANDI IMPIANTI S.R.L."**, con sede in Matera (MT), via Giardinelle n. 29, iscritta nel Registro delle Imprese della Basilicata, numero di iscrizione e Codice fiscale: 01265050771, Repertorio Economico Amministrativo numero 85507, giusto mandato conferito all'arch. Vincenzo Modugno, nato a Capua (CE) il 13 gennaio 1981, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore e legale rappresentante dell'Ati costituita ed in virtù di mandato ricevuto (di seguito, per brevità anche Aggiudicatario o Appaltatore e, unitamente alla Stazione appaltante, "Parti");

* * *

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d'ora in poi regolamento, che istituisce ai sensi dell'art. 34 i poli museali regionali;

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei

Musei Statali”;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del

Ministero per le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della

performance” pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2020, ed in particolare, gli

artt. 39 e ss. che individuano le Direzioni Regionali Musei, quali organi periferici

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le loro attribuzioni;

VISTO in particolare, l’art. 26-bis del suddetto DPCM 2 dicembre 2019, n. 169,

come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno

2021, n. 123, che ha istituito fino al 31 dicembre 2026 presso il Segretariato

generale l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, quale ufficio di livello

dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive

del Segretario generale, assicura il coordinamento e l’attuazione, anche in

collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei

progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e

integrazioni, recante “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, d’ora in poi

Codice;

VISTO il D.lgs. n. n. del 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla

Sicurezza sul Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia

di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990 n. 241 e ss.mm.iii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31/03/2023;

VISTI, in particolare, gli artt. 224 “Disposizioni ulteriori”; 225 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” e 226 “Abrogazioni e disposizioni finali” del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;

EVIDENZIATO che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 non è stato abrogato dal decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;

che, in conformità a quanto previsto dall’art. 225, comma 8 del D.lgs n. 36 del 2023, “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che attua l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021

recante “Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan – PNRR”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” che individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento “1.3 Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei”, e, nello specifico, per i Musei, la Direzione Generale Musei attribuendone le relative funzioni;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (commad. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Circolare MEF RGS n. 41 del 07/12/22, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla COMMAE”;

VISTA la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

CONSIDERATO CHE, per accertata carenza in organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé la responsabilità del procedimento,

assumendo il ruolo di RUP, con il compito di curare gli adempimenti previsti dal Codice approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Disciplinare d’obblighi del 23/09/2022 rep. n. 357 relativo al progetto “Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola”, sottoscritto dall’arch. Annamaria Mauro, Direttore del Museo Nazionale di Matera e dal Prof. Massimo Osanna, Direttore della Direzione Regionale Musei;

~~DATO ATTO che la Direzione Generale Musei con decreto n. 1107 del 03/10/2022 ha ammesso a finanziamento l’intervento “Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola”- importo euro 5.161.052,16 - CUP F14H22000950001~~

VISTO Il decreto del Segretario Generale n. 1155 del 01/12/2022 completo dei relativi allegati (Allegato 1 “Elenco interventi nei musei afferenti al MiC – Direzioni Regionali Musei”; Allegato 2 “Elenco interventi nei musei afferenti al MiC – Istituti autonomi”; Allegato 3 “Elenco interventi negli archivi afferenti al MiC – Direzione generale Archivi”; Allegato 4 “Elenco interventi nelle biblioteche afferenti al MiC – Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore”; Allegato 5 “Elenco interventi nelle biblioteche afferenti al MiC – Direzione generale Musei”), che ha approvato le proposte progettuali ammesse a finanziamento ed ha assegnato le risorse ai rispettivi soggetti attuatori;

VISTA la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (rinominato “Ministero della cultura”) ed Invitalia S.p.A., per l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto

degli articoli 3 e 37, e dell'art. 38 comma 1, del Codice dei Contratti pubblici;

VISTA la richiesta di attivazione della Centrale di Committenza per la procedura relative all'affidamento dei lavori per l'intervento "Lavori di restauro e allestimento museale del Museo archeologico Nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola" - Importo finanziato: € 5.161.052,16" (MIC|MIC_SG_SERV V|27/09/2023|00031987);

~~DATO ATTO CHE il progetto esecutivo, validato dal RUP in data 27.09.2023 con verbale prot. n. 44, completo degli allegati, del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto nella formulazione condivisa con la Centrale di Committenza, è immediatamente appaltabile;~~

CONSIDERATO CHE non è prevista la suddivisione dell'appalto in lotti in ragione della natura del bene culturale oggetto dell'intervento nonché della natura stessa dei lavori da eseguire, intesi come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi unitari che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale richiedendo, pertanto, una rigorosa organizzazione operativa delle fasi esecutive non perseguibile, anche per esigenze di sicurezza, mediante il frazionamento in più lotti e/o articolazione in diversi cantieri contemporanei, in quanto interessanti il medesimo bene;

RICHIAMATO il Protocollo di Intesa per la legalità MN-MT|18/08/2022|PROTOCOLLO INTESA 1 sottoscritto tra la Prefettura di Matera e il Museo nazionale di Matera;

Premesso:

-che con verbale prot. n. MN-MT|27/09/2023|VERBALE 44 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Restauro e allestimento museale Museo Archeologico Nazionale di Matera sede "Domenico Ridola";

-che con determina prot. n. MN-MT|03/10/2023|DETERMINA 29 è stata autorizzata, mediante Invitalia S.p.A., Centrale di Committenza del Ministero della Cultura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 della l. 120/2020, giusta Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale "Ministero della Cultura"), l'indizione della procedura di gara aperta, mediante utilizzo di piattaforma telematica con pubblicazione sul sito <https://ingate.invitalia>, per l'affidamento dei "Lavori di restauro e allestimento museale del Museo archeologico Nazionale di Matera sede 'Domenico Ridola' Efficiamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola, con l'adozione del criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", per un importo a base d'asta pari a € 2.420.349,10, di cui € 504.201,60 per costi della manodopera, oltre costi della sicurezza pari a € 72.769,90 non soggetti a ribasso, oltre Iva;

- che il bando per la "Restauro e allestimento museale Museo Archeologico Nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal d.lgs. n. n. 36/2023;

- che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 17:00 del 25 gennaio 2024, sono prvenute n. 11 (undici) offerte;

- che con Determina prot. n. 0100239 del 19 marzo 2024 veniva nomina la Commissione per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica);

- che con provvedimento del 27/05/2024 (trasmesso alla Stazione appaltante unitamente a parziale documentazione di gara in data 04/06/2024, completato in data 19/06/2024) riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, Invitalia spa

aggiudicava l'appalto, definitivamente, al RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO COSTITUENDO: VINCENZO MODUGNO SRL

(Mandataria) - GRANDI IMPIANTI SRL (Mandante) che ha ottenuto un

punteggio per l'offerta tecnica pari a 48,642 punti e un punteggio per l'offerta

economica pari a 5,793 punti, e quindi un punteggio complessivo pari a 54,435

punti, avendo offerto un ribasso pari al 16,22000 % (che corrisponde a un

prezzo pari ad € 2.450.188,57646 oltre ad € 72.769,90 per oneri di sicurezza),

per un corrispettivo contrattuale pari a € 2.522.958,47646 (euro

duemilionicinquecentoventiduemilanovecentocinquantotto/47646) oltre

IVA ed oneri di legge se dovuti,

-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

-TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la

precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le

superiori premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

Disciplinare di gara corredato dei relativi Allegati;

Capitolato Speciale di Appalto;

Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli

articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale

o non previsto da quest'ultimo;

Progetto esecutivo completo di tutti i documenti tecnico-economici, elaborati

grafici e cronoprogramma dei lavori, posti a base di gara;

	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);	
	Domanda di partecipazione alla presente procedura di Gara di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice dei Contratti;	
	- Offerta tecnica;	
	- Offerta economica;	
	- Computo Metrico Estimativo/Lista offerta prezzi;	
	- Piano di Sicurezza e Coordinamento (in seguito "PSC") o Piano di Sicurezza Sostitutivo (in seguito "PSS");	
	- Polizze assicurative di cui al successivo articolo 11 del presente Contratto;	
	- Garanzia definitiva di cui al successivo articolo 10 del presente Contratto;	
	- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici indicate in via esemplificativa nel Capitolato Speciale di Appalto;	
	- Dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, contenenti gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via	
	non esclusiva, verso i quali verranno effettuati i pagamenti, di cui al successivo articolo 4;	
	- Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;	
	1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso e sono depositati presso la Stazione Appaltante;	
	1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori (di seguito, "DL"), il POS e il Programma esecutivo dei Lavori e il PSS qualora ne ricorrano le condizioni;	
	1.4 In ipotesi di contrasto e/o d'incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione	

dell'Appalto, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Art. 2 – Definizioni.

2.1 Nell'ambito del presente Contratto, s'intende per:

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

Appalto: l'Appalto e le prestazioni tutte di cui al presente Contratto e ai documenti contrattuali;

Capitolato Generale d'Appalto: il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;

Capitolato Speciale d'Appalto (CSA): il Capitolato Speciale allegato agli atti della procedura di gara;

Codice dell'amministrazione digitale: indica il "Codice dell'amministrazione digitale" emanato con D.lgs. n. n. 7 marzo 2005, n. 82;

Codice dei Contratti: il D.lgs. n. n. 31 marzo 2023, n. 36;

Computo metrico estimativo ed Elenco prezzi Unitari: Computo metrico estimativo ed Elenco prezzi Unitari facenti parte del Progetto come infra definito;

Contratto: il presente Contratto ed i suoi allegati;

Costi della sicurezza (anche CS): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.lgs. n. n. n. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D.lgs. n. n. n. 81/2008, di

	norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza”, allegata al PSC;	
	Cronoprogramma: il cronoprogramma dello svolgimento dei lavori oggetto del	
	Contratto;	
	Direzione Lavori: l'ufficio della Stazione Appaltante incaricato di esplicitare	
	direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-	
	contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle	
	disposizioni di cui all'articolo 101 del Codice dei Contratti;	
	DURC: il Documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità	
	contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lett. b), e dall'allegato XVII,	
	punto 1, lett. i), del D.lgs. n. n. n. 81/2008, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25	
	settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; nonché	
	dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre	
	2007;	
	POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lett. h) del	
	Decreto n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 3.2;	
	PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con Decisione del	
	Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;	
	Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo di cui agli articoli 41, comma 8, del	
	Codice dei Contratti e 22 dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, posto a base di	
	gara;	
	PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto	
	n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 2;	
	PSS: il Piano sostitutivo di sicurezza di cui al D.lgs. n. n. n. 81 del 2008 in	
	conformità all'allegato XV punto 3.1.1;	
	Regolamento Privacy (GDPR): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone	

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto, di cui all'articolo 15 del Codice dei Contratti.

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti cl

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

I Musei nazionali di Matera affidano all'Aggiudicatario i lavori di Restauro e allestimento museale Museo archeologico nazionale di Matera sede "Domenico Ridola".

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con verbale n. 44 del 27/09/2023, esecutivo ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad € 2.450.188,57646 (oltre € 72.769,90 per oneri di sicurezza), per un **corrispettivo contrattuale pari a € 2.522.958,47646 (euro duemilionicinquecentoventiduemilanovecentocinquantotto/47646)** oltre IVA.

2. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi che se anche non materilmente allegato costituisce parte integrante del presente contratto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nella descrizione delle

singole voci dell'elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

4. La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

5. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

6. Ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 36/2023, visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa Stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 8 per cento di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Art. 5 - Rinegoziazione

Il contratto è sempre modificabile ai sensi del combinato disposto di cui agli

articoli 9 e 120, comma 8, del Codice dei Contratti, nel caso in cui, per eventi eccezionali, imprevisi e imprevedibili, sia alterato l'equilibrio economico del contratto. In tal caso, l'Appaltatore è onerato di avanzare tempestivamente idonea richiesta di rinegoziazione allegando ogni documentazione utile a documentare i fatti costitutivi della suddetta alterazione dell'equilibrio contrattuale. Le suddette circostanze non giustificano, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP, previa istruttoria da espletarsi nel termine di tre mesi dall'istanza formulata dall'Appaltatore, provvede a comunicare la proposta di un nuovo accordo, ove ne ravvisi i presupposti. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 6 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. n. n. 36/2023, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno

e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6. Dalla data di inizio indicata nel verbale di consegna dei lavori si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di **giorni 365**.

7. Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze

riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

• Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

• La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante (1) ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alla percentuale calcolata sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

• 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

• 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

• 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari

all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

8. Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

9. Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Art. 10 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 comma 9

dell'allegato I.7 del d.lgs. n. n. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal Codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 11 - Attività del direttore dei lavori

1. La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. n. n. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;

- consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo Consegna dei lavori;

- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;

• impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;

• accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

• accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

• verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

• controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del Codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delleco istruzioni);

• dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del

Codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);

- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;

- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nell' misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;

- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. n. n. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. n. n. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi

all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;

- controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Art. 12 - Ufficio di direzione lavori

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del Codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del Codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare

siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di

svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo.

La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- controllo sulle attività dei subappaltatori;

- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;

- assistenza alle prove di laboratorio;

- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;

- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;

- assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici

specifici(1), che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

2. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a. il giornale dei lavori;
- b. i libretti di misura;
- c. il registro di contabilità;
- d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
- e. il conto finale.

a. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

• le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

• le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

comma Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

d. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto.

Il SAL riporta:

• il corrispettivo maturato;

	<ul style="list-style-type: none"> • gli acconti già corrisposti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. 	
	Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento.	
	<p>Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.</p> <p>e. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.</p>	
	Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore.	
	<p>All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.</p>	
	Lavori a Corpo	
	Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni	

gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 14 -Modifiche del contratto

Il contratto è sempre modificabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice dei Contratti, nel caso in cui, per eventi eccezionali, imprevisi e imprevedibili, sia alterato l'equilibrio economico del contratto. In tal caso, l'Appaltatore è onerato di avanzare tempestivamente idonea richiesta di rinegoziazione allegando ogni documentazione utile a documentare i fatti costitutivi della suddetta alterazione dell'equilibrio contrattuale. Le suddette circostanze non giustificano, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP, previa istruttoria da espletarsi nel termine di tre mesi dall'istanza formulata dall'Appaltatore, provvede a comunicare la proposta di un nuovo accordo, ove ne ravvisi i presupposti. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

A norma dell'art. 120 comma 11, inoltre, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del d.lgs. n. n. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 comma 1 lett. b), c), del Codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle seguenti cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 comma 1 del Codice:

- qualora l'Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall'articolo 94,

comma 5, lett. d), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo ovvero qualora sia pendente procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lett. c) del Codice, se nei confronti di taluno dei soggetti indicati dall'articolo 94, comma 3, del Codice è intervenuto provvedimento di condanna passato in giudicato per i reati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente Contratto e di quanto al riguardo previsto nel CSA;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;

- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue

controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

• degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

• e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo

affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento

avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in

sede in offerta (art. 124 comma 2 del Codice).

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine

assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri

e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o

d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare

cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione

bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le

modalità di cui all'art. 106 del Codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di

agire per il risarcimento dei danni.

Art. 16 - Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto

viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da

corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della

prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del Codice è subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.

4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6. L'importo contrattuale sarà liquidato, previa verifica della regolarità

contributiva e delle verifiche ex art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/73, mediante emissione di S.A.L. e relativo certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, un importo non inferiore a 300.000,00 euro (euro trecentomila/00); il pagamento successivo potrà, comunque, essere disposto solo e soltanto se sia trascorso un periodo non inferiore a tre mesi dall'ultimo pagamento effettuato.

A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali; in mancanza, viene comunicato dall'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

8. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

9. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7

giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

10. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del commacomma

11. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. n. 231/2002.

12. Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del Codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. n. 82/2005.

13. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 17 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore dichiara che i conti correnti bancari dedicati relativi all'appalto dei lavori in oggetto indicato sono:

- INTESA SANPAOLO SPA – CAPUA

CODICE IBAN: IT 56Z0306974823002700012627 – BIC BCITITMM

-BCC TERRA DI LAVORO “S.VINCENZO DE' PAOLI SCPA” - CASERTA

CODICE IBAN: IT 64Y0898714900000000310327 – BIC ICRAITRRRF0

-BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – CASERTA

CODICE IBAN: IT 54 P 01005 14900 000000022348 – BIC BNLITRR

-BDM BANCA SPA AGENZIA DI CAPUA

CODICE IBAN: IT 10 S 05424 74821 000001000023 –BIC BPBAIT3B

-CREDIT AGRICOLE ITALIA - CAPUA

CODICE IBAN: IT 07U0623074820000057241380 – BIC CRPPIT2P570

Le persone delegate ad operare sui conti sopra citati sono:

Dott. Raffaele Modugno, nato a Capua (Ce) il 22.04.54 – c.f. MDG RFL 54D22 B715K;

Arch. Vincenzo Modugno, nato a Capua (CE) il 13/01/1981, c.f. MDGVCN81A13B715G;

Art. 18 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del d.lgs. n. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,6‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

3. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale corrispondente all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 19 - Premio di accelerazione

1. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice.

2. la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine riportato nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 10% di detto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di

conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 20 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. n. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte – il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse – da parte del RUP.

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'allegato II.14 del Codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 comma 13 del Codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista

per l'esecuzione

-l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,

-l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;

nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul

registro di contabilità.

7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 commacomma e secondo i criteri individuati dall'art. 8 comma2 dell'allegato II.14 del Codice.

8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 21 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto;

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro

cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 22 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del d.lgs. n. n. n. 36/2023 richiamata in premessa, per l'importo di euro 113.231,00, pari al 4,9% dell'importo contrattuale, costituita mediante cauzione definitiva n. 06/01/21/3192435 rilasciata dalla società **Finanziaria Romana s.p.a.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio delle riduzioni previste (ossia 50% per media/ piccola / microimpresa ed un ulteriore 20%, per possesso di certificazioni previste dall'allegato II.13 del d.lgs 36/2023).

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.lgs. n. n. 36/2023.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n. 2024/06/2122228 Tutti i rischi del Costruttore - Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Appalti Pubblici D.M. 193/2022, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del d.lgs. n. n. 36/2023, emessa il 06/06/2024 da Società Reale Mutua Assicurazioni, 752 Ag. NAPOLI CENTRO, per un importo garantito di Euro 500.000,00 a sinistro.

Art. 23 - Subappalto

20.1 L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

CATEGORIA OG2 - Percentuale: [50]%

CATEGORIA OS30 - CATEGORIA OS28 nei limiti di legge, previa autorizzazione della stazione appaltante.

20.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

20.3 Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori previsti dall'articolo 50 del Capitolato Speciale di Appalto e dal successivo punto 9.4, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui al precedente paragrafo 6.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

20.4 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'articolo 119, comma 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

20.5 Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

20.6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. n. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è liberato dalla

responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi.

20.7 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

20.8 Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021.

Art. 24 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. n. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. n. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 25 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 26 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. n. n. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche

previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

• l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

• il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;

• le eventuali perizie di variante;

• il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente

approvati;

• i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

• le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate

tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia

già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel

registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti

dall'allegato II.14 del Codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo

attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 24 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo

210 del D.lgs. n. n. 36/2023 è di competenza del Foro del Tribunale di Potenza,

o sottoposto alla competenza del collegio consultivo.

Articolo 25 - Recesso

- La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 commacomma, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.

~~- L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.~~

~~- La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata a mezzo PECOMMA~~

Art. 26 - Oneri diversi

1. Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 29 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente: l'imposta di bollo dovuta è pari a **€ 250,00**.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.

Clausola finale:

Il presente contratto consta di n. 55 pagine ed è stipulato in modalità elettronica

ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

PER LA STAZIONE APPALTANTE

MUSEI NAZIONALI DI MATERA

IL DIRETTORE

Arch. Annamaria Mauro

PER L'APPALTATORE

ATI COSTITUITA

VINCENZO MODUGNO S.R.L. COSTRUZIONI - RESTAURI"

+

GRANDI IMPIANTI S.R.L.

Arch. Vincenzo Modugno

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342

Codice civile le seguenti clausole: – Art. 6 - Consegna dei lavori - Inizio e

termine per l'esecuzione; Art. 15 -Risoluzione del contratto; Art. 18 – Penali; Art.

24 – Controversie; Articolo 25 - Recesso;

PER LA STAZIONE APPALTANTE

MUSEI NAZIONALI DI MATERA

IL DIRETTORE

Arch. Annamaria Mauro

PER L'APPALTATORE

ATI COSTITUITA

VINCENZO MODUGNO S.R.L. COSTRUZIONI - RESTAURI"

+

GRANDI IMPIANTI S.R.L.

Arch. Vincenzo Modugno

ALLEGATI:

1. Polizza CAR
2. Cauzione definitiva;
3. F24 Elide imposta di bollo;